

## Elezioni ingegneri, regolamento da rifare

**Q**uote rosa negli ordini professionali. E ciò anche se non sussiste un obbligo costituzionale di introdurre correttivi per garantire la parità di genere negli organismi amministrativi su base elettiva. Nel silenzio della legge, tuttavia, il Consiglio nazionale non può prescindere dal principio di pari opportunità sancito dall'articolo 51 della Costituzione nel disciplinare il voto online per le strutture territoriali, introdotto dal decreto ristori per evitare il contagio in tempi di Covid-19. E dunque deve adottare misure per rimediare al fatto che il genere femminile è sottorappresentato nei Consigli. Lo stabilisce il Tar Lazio con la sentenza 11023/21, pubblicata dalla prima sezione.

**Difese inaccettabili.** Accolto il ricorso proposto dall'Ordine degli ingegneri di Roma: annullato il regolamento approvato dal ministero della Giustizia sull'elezione in modalità telematica degli organismi territoriali di categoria. Il Consiglio nazionale dovrà adottare nuove regole per il voto in modo da garantire una rappresentanza adeguata delle donne nei Consigli. Il meccanismo per scegliere i rappresentanti degli ingegneri non risulta disciplinato dalla legge ma è stato oggetto di delegificazione con il dpr 169/05. E prima del dl ristori non era riconosciuto al Cni il potere di dettare le regole elettorali né dalla legge né dal regolamento di delegificazione: è stato l'articolo 31 del decreto legge 137/20 a stabilire che le procedure del voto telematico fossero disciplinate con un atto amministrativo dei Consigli nazionali per evitare assembramenti alle urne. La circostanza impedirebbe di introdurre norma a tutela della parità di genere nel regolamento sulle elezioni da remoto, almeno stando a Cni e ministero

della giustizia. Si tratta, però, di «deduzioni difensive non accettabili».

**Doppia finalità.** Nulla prevede sulle quote rosa il legislatore e l'esecutivo risulta inerte nell'integrazione del dpr 169/05. Ma l'attività amministrativa a tutti i livelli si deve ispirare al principio di parità di genere, mentre l'articolo 31 del decreto legge 137/20 va interpretato in chiave costituzionalmente orientata: la disposizione riconosce al Consiglio nazionale il potere di derogare alla disciplina elettorale ex dpr 169/05 per consentire il voto online ma non vieta di introdurre nel regolamento previsioni a tutela delle pari opportunità fra candidati e candidate agli organismi di rappresentanza. Né potrebbe in alcun modo proibirlo, a meno di

non porsi in contrasto con la Costituzione. Di più. È dallo stesso regolamento sulle urne elettroniche che emerge la doppia finalità: da una parte integrare le norme elettorali esistenti, dall'altra modificare il dpr 169/05, sia pure nei limiti della delega conferita dalla legge per derogare alla modalità tradizionale di espressione del consenso. Il Consiglio nazionale, insomma, non può scaricare l'onere sul solo legislatore: promuovere le pari opportunità spetta a tutti i poteri pubblici e quindi anche il Consiglio nazionale ingegneri è tenuto a regolamentare la materia elettorale rispettando l'articolo 51 della Costituzione.

**Dario Ferrara**



Il testo della decisione su [www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi](http://www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi)

© Riproduzione riservata

**Nel silenzio della legge, il Consiglio nazionale non può prescindere dal principio di pari opportunità sancito dall'articolo 51 della Costituzione**

